

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello)-  
Procedimenti in materia di protezione internazionale - Credibilità  
soggettiva del richiedente - Valutazione negativa - Incidenza sulle  
domande di protezione sussidiaria ex art. 14, comma 1, lett. c) d.lgs.  
n. 251 del 2007 e di protezione umanitaria - Esclusione - Fondamento -  
Fattispecie.

Nei procedimenti in materia di protezione internazionale, la  
valutazione di inattendibilità del racconto del richiedente, per la  
parte relativa alle vicende personali di quest'ultimo, non incide  
sulla verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione  
sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007, in quanto la  
valutazione da svolgere per questa forma di protezione internazionale  
è incentrata sull'accertamento officioso della situazione generale  
esistente nell'area di provenienza del cittadino straniero, e neppure  
può impedire l'accertamento officioso, relativo all'esistenza ed al  
grado di deprivazione dei diritti umani nella medesima area, in ordine  
all'ipotesi di protezione umanitaria fondata sulla valutazione  
comparativa tra il grado d'integrazione raggiunto nel nostro paese ed  
il risultato della predetta indagine officiosa. (Nella specie, la S.C.  
ha cassato la decisione di merito, che aveva del tutto omesso l'esame  
delle corrispondenti domande perché ritenute assorbite dalla  
valutazione negativa della credibilità della narrazione sulla  
condizione di omosessualità).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16122 del 28/07/2020 (Rv.  
658561 - 01)

**corte**

**cassazione**

**16122**

**2020**